Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 gennaio 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. **1065.**

Trasformazione dell'istituto professionale femminile di Stato di Potenza in istituto professionale per il commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1961, n. 259, con il quale è stato istituito l'istituto professionale femminile di Potenza;

Considerato che presso il suddetto istituto funzionano anche sezioni di qualifica appartenenti al settore commerciale;

Ritenuta la necessità che l'istituto professionale femminile di Potenza assuma la denominazione di istituto professionale per il commercio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1969 l'istituto professionale femminile di Stato di Potenza assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1969.

Nomina del presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 maggio 1967, concernente la nomina del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i successivi decreti 15 gennaio 1968, 12 aprile 1968 e 18 settembre 1968, con i quali, in applicazione della legge 18 maggio 1967, n. 318 e della legge 18 marzo 1968, n. 313, si è provveduto all'integrazione e modificazione di detto consesso la cui scadenza è stata fissata al 28 febbraio 1970;

Considerato che il presidente di sezione della Corte dei conti, dott. Raffaele D'Alessandro, in vista del suo prossimo collocamento a riposo, ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, a far tempo dal 1° ottobre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'organo collegiale summenzionato;

Vista la designazione formulata dal presidente della Corte dei conti con nota n. 5063/9 del 1° agosto 1969;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dal 1° ottobre 1969 e fino al 28 febbraio 1970, il presidente di sezione della Corte dei conti dottor Danilo Manfredi è nominato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del dott. Raffaele D'Alessandro.

Il nuovo presidente resterà in carica, semprechè permangano nei suoi confronti le condizioni di legge, fino a quando non subentrerà il successore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1969
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 31

(261)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1969.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1966, con cui venne nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'ente suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.), i signori:

Presidente:

De Sario dott. Domenico, della Ragioneria generale dello Stato.

Sindaci effettivi:

Baglio ing. Antonio, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fauci dott. Giuseppe, del Ministero delle partecipazioni statali;

Costa avv. Paride, iscritto nell'albo degli avvocati;

Palazzetti dott. Raul, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti.

Sindaci supplenti:

Patacchini dott. Sanzio, della Ragioneria generale dello Stato;

Telesca dott. Angiolo, del Ministero delle partecipazioni statali;

Paolucci dott. Salvatore, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti.

La nomina ha la durata di un triennio, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1969

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969
Registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 306

(143)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1969.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica delle aziende delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco, ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle aziende industriali del settore predetto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 23 maggio 1969 in favore degli operai dipendenti da aziende delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 maggio 1969 a favore degli operai dipendenti dalle aziende delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 31 luglio 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(279)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(298)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937 n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(301)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(300)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di lire 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(299)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1970.

Sostituzione di membri effettivi del comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, che prevede la istituzione presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati di un « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori »;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 1969, con il quale è stato ricostituito il « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 6, foglio n. 340, con il quale il dott. Cesare Pilia è stato nominato direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio provvedimento del 24 settembre 1969, con il quale, a decorrere dalla stessa data, il prof. Danilo Guerrieri è preposto alla direzione generale dei rapporti di lavoro e il dott. Cesare Pilia alla direzione generale del collocamento della manodopera;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cesare Pilia, direttore generale del collocamento della manodopera, è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del « Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori » in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri.

Art. 2.

Il prof. Danilo Guerrieri, direttore generale dei rapporti di lavoro, subentra, quale membro effettivo dello stesso comitato, al dott. Rosario Purpura cessato dal servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(402)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.

Deputazioni delle borse valori per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, numero 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Viste le designazioni dell'istituto di emissione e delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Decreta:

Per l'anno 1970, le deputazioni delle borse valori sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Colaprete dott. Mario, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Vio Pietro, Masi prof. Vincenzo e Piacentini avvocato Ezio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'istituto di emissione;

Calanchi rag. Ubaldo e Bonazzi rag. Bruno, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Bonami dott. Mario, Berti rag. Renzo, Redi dottor Umberto e Poggiali dott. Raffaello, per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Deputati supplenti:

Simoncini dott. Alberto, per l'istituto di emissione;

Dal Verme dott. Alfonso e Orzalesi dott. Luca, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Ghio rag. Carlo, per la stanza di compensazione;

Ladisa dott. Leonardo, Nuti rag. Roberto, Salaspini dott. Paolo, Ramella dott. Edoardo e Vassallo dottor Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Cauvin dott. Gian Vittorio, per l'istituto di emissione;

Elia dott. Aldo, Bongianino dott. Piero e Bertoloni Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Martinelli rag. Giuseppe, per la stanza di compensazione;

Daelli rag. Vincenzo, Pivato prof. Giorgio, Braggiotti dott. Enrico, Palermo rag. Luigi e Masi dott. Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Floridi rag. Ugo per l'istituto di emissione;

Busnelli rag. Giulio, Cicogna dott. ing. Cesare e Riboni dott. Carlo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Zapponini dott. Alberto Giorgio, per la stanza di compensazione;

Sensi dott. Franco, Ballarini dott. Franco, D'Amelio dott. Mario, Macchiarella dott. Pietro e Rivosecchi dottor Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Coretti dott. Paolo, per l'istituto di emissione;

Campos Venuti dott. Ruggero, Bova dott. Achille e Diana dott. Mario, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Maccagno avv. Guglielmo, per la stanza di compensazione;

Bertani avv. Pier Lodovico, Fabbri dott. Antonio, Gerbino avv. Angelo, Jona prof. Luciano e Pelosi Giulio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Morone avv. Remo, per l'istituto di emissione;

Abita dott. Giulio, Giubergia dott. ing. Renzo e Marsaglia dott. Stefano, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Carriera dott. Bruno, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Santi gen. Alessandro, per la stanza di compensazione;

Delise dott. Giordano, Desiata dott. Alfonso, Losurdo dott. Umberto e Visin rag. Bruno, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Ughi dott. Giuseppe, per l'istituto di emissione;

Bosia Alfredo, Gori dott. Pietro e Longo dott. Franco, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Simonato dott. Italo, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Capri dott. Oddone, Gianquinto dott. Antonino e Marconato rag. Filino, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Prosperi dott. Pietro, per l'istituto di emissione;

Dufour dott. Stefano e Vianello Moro rag. Aldo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8199 in data 30 dicembre 1969, è stata prorogata fino al 30 giugno 1970, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1970.

(323)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al piano regolatore generale di Bari

Con decreto provveditoriale n. 172 del 5 gennaio 1970, è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Bari predisposta per la realizzazione dell'edificio da destinare ad Istituto tecnico commerciale di Bari, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(324)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1969, la provincia di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.880.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(242)

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(196)

Autorizzazione al comune di Amandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Amandola (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.207.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(197)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.366.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 451.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(199)

Autorizzazione al comune di Tremestieri Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Tremestieri Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.325.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(200)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Camporeale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.172.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(201)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Giulianova (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.313.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(202)

Autorizzazione al comune di Roccavivara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di Roccavivara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.441.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203)

Autorizzazione al comune di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di Lettopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.065.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(204)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.917.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(205)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.853.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(206)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di Lucoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.101.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(207)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di Navelli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.104.494, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(208)

Autorizzazione al comune di Trepuzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di Trepuzzi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.417.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(209)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 20 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,25	629,05	629,20	629,18	629,10	629,10	629,20	629,18	629,08	629,10
$ Can.	586,30	586,30	586,40	586,40	585,90	586,20	586,35	586,40	586,20	586,20
Fr. Sv.	145,81	145,80	145,83	145,855	145,70	145,77	145,87	145,855	145,77	145,80
Kr. D.	83,95	83,92	83,94	83,93	83,90	83,92	83,94	83,93	83,92	83,90
Kr. N.	87,98	87,94	87,92	87,96	87,90	87,94	87,965	87,96	87,94	87,95
Kr. Sv.	121,89	121,84	121,85	121,87	121,80	121,86	121,855	121,87	121,86	121,85
Fol. . .	173,28	173,15	173,21	173,18	173,10	173,21	173,19	173,18	173,21	173,20
Fr. B. .	12,67	12,662	12,6675	12,6640	12,65	12,66	12,67	12,6640	12,66	12,66
Franco francese	113,27	113,30	113,32	113,31	113,30	113,29	113,34	113,31	113,29	113,29
Lst. .	1510,55	1509,60	1509,75	1509,90	1509,50	1509,95	1510 —	1509,90	1509,95	1509,70
Dm. occ. .	170,79	170,90	170,94	170,905	170,90	170,88	170,95	170,905	170,87	170,95
Scell. Austr. .	24,32	24,32	24,30	24,31	24,30	24,31	24,31	24,31	24,31	24,31
Escudo Port.	22,13	22 —	22,02	22,10	22,30	22,10	22,13	22,10	22,10	22,10
Peseta Sp. .	9 —	9 —	9 —	9,005	9 —	9 —	9,01	9,005	9 —	9 —

Media dei titoli del 20 gennaio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 . .	93,75
Redimibile 3,50% 1934 .	98,275
» 3,50% (Ricostruzione)	80,35
» 5% (Ricostruzione)	90,70
» 5% (Riforma fondiaria)	87,25
» 5% (Città di Trieste)	92,85
» 5% (Beni Esteri)	87,35
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,65
» 5,50% » » 1968-83	95,75
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	98,475
» » » 5,50% 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,30
» » » 5,50% 1977	99,65
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,875
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971) . .	98,675
» 5% (» 1° aprile 1973) . .	97,35
» 5% (» 1° aprile 1974) . .	96,25
» 5% (» 1° aprile 1975) . .	96,05
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,825
» 5% (» 1° gennaio 1977) . .	93,625
» 5% (» 1° aprile 1978) . .	94,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1970

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,19
1 Dollaro canadese	586,375
1 Franco svizzero .	145,862
1 Corona danese	83,935
1 Corona norvegese .	87,962
1 Corona svedese . . .	121,862
1 Fiorino olandese	173,185
1 Franco belga .	12,667
1 Franco francese	113,325
1 Lira sterlina .	1509,95
1 Marco germanico .	170,927
1 Scellino austriaco . .	24,31
1 Escudo Port.	22,115
1 Peseta Sp.	9,007

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Casabianca e Borgoregio », con sede in comune di Verolengo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 27122, in data 12 gennaio 1970 è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio irriguo di miglioramento fondiario Casabianca e Borgoregio, frazioni dei comuni di Verolengo e Torrazza Piemonte, con sede in frazione Casabianca del comune di Verolengo (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 9 aprile 1967.

(357)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 85-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Soc. Labor, con sede in Vicenza, via SS. Apostoli n. 28/A, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 85-VI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(216)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1969 al 31 marzo 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 370/69, n. 387/69 e n. 480/69 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		Denominazione delle merci	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):		
		B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):		
		I. contenenti amido o glucosio o sciroppo di glucosio, aventi tenore in peso, di amido:		
		a) inferiore o uguale al 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	979,35	416,85
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % .	14.104,35	13.541,85
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % .	20.937,50	20.937,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % .	26.975,00	26.975,00
		b) superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	1.865,60	1.303,10
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % .	14.990,60	14.428,10
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % .	25.293,75	25.293,75
		c) superiore al 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	3.168,10	2.605,60
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % .	16.293,10	15.730,60
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % .	20.931,25	20.931,25
	85	II. non contenenti né amido, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari .	26.975,00	26.975,00

(12196)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 marzo 1969

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/3-3-69	4-3-69	5-3-69	6/7-3-69	8/11-3-69	12-3-69	13 17-3-69
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	33.925,00	33.925,00	34.393,75	34.393,75	34.393,75	34.393,75	34.393,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00
10.02	01,04	Segala	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00
10.03	01,04	Orzo	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)
10.04	01,04	Avena	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	26.350,00 (*a*)	27.287,50 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	26.681,25 (*a*)	26.681,25 (*a*)	26.681,25 (*a*)	27.150,00 (*a*)	27.150,00 (*a*)	27.618,75 (*a*)	27.618,75 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	26.681,25 (*a*)	26.681,25 (*a*)	26.681,25 (*a*)	27.150,00 (*a*)	27.150,00 (*a*)	27.618,75 (*a*)	27.618,75 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	8.175,00	8.175,00	8.175,00	10.675,00	10.675,00	10.050,00	10.050,00
10.07-B	04	Miglio	32.112,50 (*a*)	32.112,50 (*a*)	32.112,50 (*a*)	32.550,00 (*a*)	32.081,25 (*a*)	32.081,25 (*a*)	31.675,00 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	28.593,75 (*a*)	28.593,75 (*a*)	29.062,50 (*a*)	29.062,50 (*a*)	29.062,50 (*a*)	29.062,50 (*a*)	29.687,50 (*a*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	42.156,25	42.156,25	42.156,25	42.156,25	42.156,25	42.156,25	42.156,25
11.01-B	05	Farine di segala	42.468,75	42.031,25	42.031,25	42.031,25	42.031,25	42.031,25	42.031,25
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	55.925,00	55.925,00	55.925,00	55.925,00	55.925,00	55.925,00	55.925,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	45.068,75	45.068,75	45.068,75	45.068,75	45.068,75	45.068,75	45.068,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	18/20-3-69	21/24-3-69	25-3-69	26-3-69	27-3-69	28-3-69	29 31-3-69
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	34.393,75	34.393,75	34.393,75	34.893,75	34.893,75	34.893,75	34.893,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	32.175,00	33.737,50
10.02	01,04	Segala	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	25.675,00	28.800,00
10.03	01,04	Orzo	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	29.868,75 (*a*)	29.868,75 (*a*)	30.806,25 (*a*)	30.806,25 (*a*)	30.806,25 (*a*)
10.04	01,04	Avena	27.287,50 (*a*)	27.756,25 (*a*)	27.756,25 (*a*)	27.287,50 (*a*)	27.287,50 (*a*)	27.287,50 (*a*)	27.287,50 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	27.150,00 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	27.150,00 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)	27.587,50 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	10.050,00	10.050,00	12.237,50	12.237,50	12.237,50	12.237,50	12.237,50
10.07-B	04	Miglio	31.675,00 (*a*)	31.675,00 (*a*)	32.237,50 (*a*)	32.237,50 (*a*)	32.237,50 (*a*)	32.237,50 (*a*)	32.706,25 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	29.687,50 (*a*)	29.687,50 (*a*)	30.093,75 (*a*)	30.093,75 (*a*)	30.093,75 (*a*)	29.687,50 (*a*)	29.687,50 (*a*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	42.156,25	42.156,25	42.156,25	42.156,25	42.156,25	42.156,25	42.156,25
11.01-B	05	Farine di segala	42.031,25	42.031,25	42.031,25	42.031,25	42.031,25	42.031,25	46.843,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	55.925,00	55.925,00	55.925,00	55.925,00	55.925,00	55.925,00	58.343,75
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	45.068,75	45.068,75	45.068,75	45.068,75	45.068,75	45.068,75	45.068,75

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1 562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4 687 50 per tonnellata metrica (D L 11 ottobre 1967 n 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 59 del 4 marzo 1968)

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall applicazione dell aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce

(9136)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 30 aprile 1969.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-4-1969	3-4-1969	4/8-4-1969	9/10-4-1969	11/14-4-1969	15-4-1969	16-4-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.487,50	35.487,50	35 487,50	35.487,50	35.487,50	35.487,50	35.487,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	33.050,00	33.675,00	34 300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
10.02	01,04	Segala	29.331,25	29.331,25	29 331,25	28.862,50	28.862,50	28.862,50	28.081,25
10.03	01,04	Orzo	32.525,00 (a)	32.525,00 (a)	32 525,00 (a)	32.525,00 (a)	32.993,75 (a)	32.993,75 (a)	33.775,00 (a)
10.04	01,04	Avena	27.287,50 (a)	27.287,50 (a)	27 287,50 (a)	27.287,50 (a)	27.287,50 (a)	27.287,50 (a)	27.287,50 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	28.087,50 (a)	28.087,50 (a)	27 712,50 (a)	27.712,50 (a)	27.712,50 (a)	27.712,50 (a)	27.712,50 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	28.087,50 (a)	28.087,50 (a)	27 712,50 (a)	27.712,50 (a)	27.712,50 (a)	27.712,50 (a)	27.712,50 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	13.018,75	13.018,75	13 018,75	13.018,75	13.018,75	13.018,75	13.018,75
10.07-B	04	Miglio	33.331,25 (a)	33.331,25 (a)	33 331,25 (a)	33.331,25 (a)	33.331,25 (a)	33.331,25 (a)	33.331,25 (a)
10.07-C	11	Sorgo e durra	30.093,75 (a)	30.093,75 (a)	30 093,75 (a)	29.718,75 (a)	29.718,75 (a)	29.718,75 (a)	29.718,75 (a)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	42.968,75	42.968,75	42 968,75	42.968,75	42.968,75	42.968,75	42.968,75
11.01-B	05	Farine di segala	47.593,75	47.156,25	47 156,25	47.156,25	47.156,25	47.156,25	45.843,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	57.262,50	58.231,25	59 200,00	59.200,00	59.687,50	59.200,00	59.200,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	45.881,25	45.881,25	45 881,25	45.881,25	45.881,25	45.881,25	45.881,25

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	17-4-1969	18/23-4-1969	24/25-4-1969	26/28-4-1969	29-4-1969	30-4-1969
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	35.487,50	35.487,50	35.487,50	35.487,50	35.487,50	35.487,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
10.02	01,04	Segala	27.393,75	27.393,75	27.925,00	27.925,00	27.925,00	27.925,00
10.03	01,04	Orzo	33.775,00 (*a*)	33.775,00 (*a*)	33.775,00 (*a*)	33.775,00 (*a*)	32.931,25 (*a*)	32.931,25 (*a*)
10.04	01,04	Avena	27.287,50 (*a*)	27.287,50 (*a*)	27.287,50 (*a*)	27.287,50 (*a*)	27.287,50 (*a*)	27.287,50 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	27.712,50 (*a*)	26.837,50 (*a*)	26.837,50 (*a*)	26.056,25 (*a*)	26.056,25 (*a*)	25.181,25 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	27.712,50 (*a*)	26.837,50 (*a*)	26.837,50 (*a*)	26.056,25 (*a*)	26.056,25 (*a*)	25.181,25 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	13.018,75	13.018,75	13.018,75	13.018,75	16.143,75	16.143,75
10.07-B	04	Miglio	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)	32.706,25 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	29.718,75 (*a*)	29.718,75 (*a*)	29.718,75 (*a*)	29.062,50 (*a*)	29.062,50 (*a*)	28.593,75 (*a*)
10-07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	42.968,75	42.968,75	42.968,75	42.968,75	42.968,75	42.968,75
11.01-B	05	Farine di segala	44.881,25	44.881,25	45.625,00	45.625,00	45.625,00	45.625,00
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.687,50	59.687,50
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	45.881,25	45.881,25	45.881,25	45.881,25	45.881,25	45.881,25

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4 687,50 per tonnellata metrica (D L 11 ottobre 1967, n 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pub blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

(9355)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari: a due posti nella branca « coltivazioni tabacchi »; a sette posti nella branca « manifatture tabacchi »; a due posti nella branca « sali e chinino ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che al 30 novembre 1969 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi »	n. 7
branca « Manifatture tabacchi »	» 36
branca « Sali e chinino »	» 13

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1965, n. 177;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 9 dicembre 1966, con la quale il consiglio stesso ha approvato i programmi d'esame per i concorsi riservati agli assistenti universitari ed ha dato mandato alla Direzione generale dei monopoli di modificare i programmi stessi in base agli aggiornamenti che venissero eventualmente apportati ai corrispondenti concorsi pubblici;

Ritenuto che dopo l'anzidetta data del 9 dicembre 1966 nessuna variazione è intervenuta nei programmi relativi ai concorsi pubblici di ammissione alle carriere direttive tecniche dell'anzidetta amministrazione:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a due posti nella branca « Coltivazioni tabacchi »;

b) a sette posti nella branca « Manifatture tabacchi »;

c) a due posti nella branca « Sali e chinino ».

I concorsi suddetti sono riservati agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano stati nominati tali in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto alla data del 31 marzo 1970, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

3) siano assistenti ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale debbono essere forniti ai sensi del successivo art. 2, n. 1).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, debbono:

1) essere forniti del titolo di studio sottoindicato, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

laurea in scienze agrarie, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale aeronautica e mineraria, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale e aeronautica, per partecipare al concorso di cui alla lettera *c*), dell'art. 1;

2) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1970, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce - Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1970.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suindicato, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

L'amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o lo istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio in qualità di assistente universitario di ruolo nonchè la materia d'insegnamento nella quale sono assistenti;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

Per ciascun concorso, l'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

L'esame non si intenderà superato dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella prova anzidetta.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei nel concorso stesso.

Saranno dichiarati vincitori di ciascun concorso i primi classificati nelle rispettive graduatorie di merito in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle disposizioni in vigore.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

b) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante che il candidato, alla data del 31 marzo 1970 aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale deve essere fornito ai sensi del precedente art. 2, n. 1);

c) titolo di studio prescritto dal citato art. 2, n. 1), in originale o in copia autentica;

d) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

e) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorsi debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, con l'attribuzione del trattamento economico relativo all'ex coefficiente 284 iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 12.

Le prove di esame dei concorsi avranno luogo in Roma.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione delle relative prove.

Delle date predette sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 79.

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - Branca « Coltivazioni tabacchi ».

(*Per laureati in scienze agrarie*)

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali - I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione delle clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi - La respirazione e il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti - Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali - Glucidi - Lipidi - Protidi - Cere - Steroli - Pigmenti - Alcaloidi - Terpeni - Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione. Tecnica - Aridocoltura - Debbio Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria. Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico. Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte, tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato: Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 15 dicembre 1969

Il Ministro: Bosco

Programma dell'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva Branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino ».

(Per laureati in ingegneria, con esclusione dei laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria, per il concorso nella branca « Manifatture tabacchi » e dei laureati in ingegneria navale e aeronautica, per il concorso nella branca « Sali e chinino »).

1. — *Scienza delle costruzioni*:

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2. — *Fisica tecnica ed elettrotecnica*:

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica della illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convezione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi - Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

b) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante - Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

3 — *Ingegneria civile ed industriale* (limitatamente agli argomenti di cui alla lettera *A*), o *B*), o *C*), a scelta del candidato):

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi o galleggianti - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici - Condotte forzate - Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido. Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preri-

scaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

4. — *Istituzioni di diritto privato*: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta.

5. — *Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Roma, addì 15 dicembre 1969

Il Ministro: Bosco

(361)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso per titoli e per esame-colloquio a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale, n. 1, in data 10 gennaio 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a sei posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di tecnico aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 9 febbraio 1970 e che per ogni altra eventuale in formazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(477)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1969, registro n. 6 Sanità, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso suddetto ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Gaia prof. Mario, consigliere di Stato.

Membri:

Milone prof. Mario, ordinario (ex coeff. 1040) di chimica generale ed inorganica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli Studi di Torino;

Giuliano prof. Raffaele, ordinario (ex coeff. 970) di chimica farmaceutica e tossicologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Calò prof. Aldo, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Bucci prof. Felice, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto predetto.

Membri aggiunti:

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma.

Sono nominati membri supplenti:

Tappi prof. Guido, ordinario (ex coeff. 1040) di chimica farmaceutica e tossicologica nella facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Torino;

De Angelis prof. Giorgio, ordinario (ex coeff. 800) di chimica analitica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Roma;

Monacelli prof. Riccardo, primo ricercatore (ex. coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 50.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1969
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 269

(93)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, fra laureati in chimica o in chimica industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1969, n. 18922, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1969, registro n. 53 Bilancio trasporti, foglio n. 321, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in chimica o in chimica industriale, abilitati all'esercizio della relativa professione;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Moschella dott. ing. Carmelo, direttore centrale.

Membri:

Savi dott. prof. Luigi, ispettore capo superiore;
Provenzano dott. Mariano, ispettore capo;
Foschini prof. Arnaldo, direttore istituto di merceologia della facoltà di scienze economiche e commerciali dell'Università di Roma;
Liberti prof. Arnaldo, titolare della cattedra di chimica analitica dell'istituto di chimica dell'Università di Roma.

Segretario:

Petrucci dott. Francesco, ispettore principale.

Roma, addì 19 dicembre 1969

Il direttore generale: FIENGA

(265)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Trieste, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1969, n. 6366, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per gli ottanta posti riservati al compartimento di Trieste nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818.

(94)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a dodici posti di vice ufficiale idraulico in prova.

Il Bollettino ufficiale dei mesi di febbraio-marzo 1969, n. 2-3, del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 10 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1969, registro n. 2, foglio n. 79, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori e gli idonei del concorso pubblico per esami a dodici posti di vice ufficiale idraulico in prova (carriera di concetto) indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1967.

(293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7482 del 3 novembre 1969 con cui si è provveduto alla nomina dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1967;

Considerato che il dott. Tommaso Biscotti, nominato vincitore della condotta medica di Rignano Garganico, non ha accettato la sede assegnatagli;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione della sede stessa al candidato che segue nella graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse sulle domande di ammissione al concorso e delle rinunce espresse;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fischetti Pasquale è dichiarato vincitore della condotta medica di Rignano Garganico in sostituzione del dottor Biscotti Tommaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e del comune interessato.

Foggia, addì 29 dicembre 1969

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(95)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3963 in data 29 ottobre 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il telegramma ministeriale con il quale viene designato quale presidente della commissione giudicatrice del concorso predetto il dott. Mario Camponi, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità in sostituzione del dott. Riccardo Della Gatta;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, provvedere alla sostituzione del presidente della commissione di che trattasi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Mario Camponi, ispettore generale del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice di cui al decreto n. 3963 citato in premessa, in sostituzione del dott. Riccardo Della Gatta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 8 gennaio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(222)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. **40**.
Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 23 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1968

Art. 1.

Le entrate tributarie, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	53.104.390.340
delle quali furono riscosse e versate .	»	49.020.807.744
e rimasero da riscuotere e da versare	L.	4.083.582.596

Art. 2.

Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento), in conto capitale (o di investimento) e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	48.252.281.881
delle quali furono pagate .	»	14.548.782.851
e rimasero da pagare	L.	33.703.499.030

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1968 rimane così stabilito:

Entrate:		
Entrate tributarie (compartecipazioni erariali)	L.	40.088.975.916
Entrate extra-tributarie	»	12.957.437.964
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	57.976.460
Accensione di prestiti	»	—
Totale delle entrate .	L.	53.104.390.340
Spese:		
Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	L.	12.473.339.880
Spese in conto capitale (o di investimento)	»	35.778.942.001
Rimborso di prestiti .	»	—
Totale delle spese .	L.	48.252.281.881
Entrate tributarie	L.	40.088.975.916
Entrate extra-tributarie	»	12.957.437.964
Totale titoli I e II .	L.	53.046.413.880
Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	»	12.473.339.880
Differenza (titoli I e II entrate e titolo I spese)	L.	40.573.074.000

RIEPILOGO GENERALE

Entrate	L.	53.104.390.340
Spese	»	48.252.281.881
Differenza	L.	4.852.108.459
Parziale impiego disponibilità esercizio 1967	»	400.000.000
Avanzo finanziario . . .	L.	5.252.108.459

Entrate e spese residue degli esercizi 1967 *e precedenti*

Art. 4.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1967 restano determinati come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	11.509.907.265
dei quali furono riscossi nell'esercizio 1968	»	11.509.907.265
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968	L.	—

Art. 5.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1967 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	78.703.578.012
dei quali furono pagati nell'esercizio 1968	»	16.594.178.024
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968	L.	62.109.399.988

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (art. 1)	L.	4.083.582.596
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 1967 e precedenti (art. 4)	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	4.083.582.596

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (art. 2)	L.	33.703.499.030
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1967 e precedenti (art. 5)	»	62.109.399.988
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . . .	L.	95.812.899.018

Situazione finanziaria

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 22.456.702.214 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1968, come risulta dai seguenti dati:

Attività:				
Avanzo finanziario al 1° gennaio 1968 . . .			L.	16.660.758.348
Entrate dell'esercizio finanziario 1968 . . .			»	53.104.390.340
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1967 e precedenti e cioè:				
accertati:				
al 1° gennaio 1968 . . .	L.	79.648.415.679		
al 31 dicembre 1968 . .	»	78.703.578.012		
			»	944.837.667
			L.	70.709.986.355

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1968		L. 48.252.281.881
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1967 e precedenti e cioè:		
accertati:		
al 1° gennaio 1968 .	L. 11.510.909.525	
al 31 dicembre 1968	» 11.509.907.265	
		» 1.002.260
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1968 .		» 22.456.702.214
		L. 70.709.986.355

Azienda regionale delle foreste

Art. 9.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda delle foreste, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio dell'azienda stessa, annesso alla presente legge (allegato n. 1),

in	L. 640.786.371
delle quali furono riscosse e versate .	» 604.614.196
e rimasero da riscuotere e da versare .	L. 36.172.175

Art. 10.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1968 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 639.950.216
delle quali furono pagate .	» 63.548.488
e rimasero da pagare .	L. 576.401.728

Art. 11.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1968 rimane così stabilito:

Entrate:	
Entrate correnti	L. 105.195.156
Entrate in conto capitale .	» 535.591.215
Accensione di prestiti	» —
Totale delle entrate	L. 640.786.371
Spese:	
Spese correnti . .	L. 105.950.216
Spese in conto capitale	» 534.000.000
Rimborso di prestiti . .	» —
Totale delle spese	L. 639.950.216

RIEPILOGO GENERALE

Entrate	L. 640.786.371
Spese . . .	» 639.950.216
Avanzo finanziario	L. 836.155

Art. 12.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1967 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 440.116.834
dei quali furono riscossi nell'esercizio 1968	» 428.247.274
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1968	L. 11.869.560

Art. 13.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1967 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 545.742.044
dei quali furono pagati nell'esercizio 1968	» 61.533.764
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1968	L. 484.208.280

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (art. 9)	L. 36.172.175
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 1967 (art. 12)	» 11.869.560
Residui attivi al 31 dicembre 1698 . . .	L. 48.041.735

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1968 (art. 10)	L. 576.401.728
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 1967 (art. 13)	» 484.208.280
Residui passivi al 31 dicembre 1968 . .	L. 1.060.610.008

Art. 16.

E' accertato nella somma di lire 41.541.533 l'avanzo finanziario dell'Azienda delle foreste della Regione alla fine dello esercizio 1968, come risulta dai seguenti dati:

Attività:		
Avanzo finanziario al 1° gennaio 1968 . .		L. 38.849.991
Entrate dell'esercizio finanziario 1968 . . .		» 640.786.371
Aumento dei residui attivi lasciati dallo esercizio 1967 e cioè:		
accertati:		
al 1° gennaio 1968 . . .	L. 438.427.324	
al 31 dicembre 1968 . .	» 440.116.834	
		» 1.689.510
Diminuzione dei residui passivi lasciati dal l'esercizio 1967 e cioè:		
accertati:		
al 1° gennaio 1968 . . .	L. 545.907.921	
al 31 dicembre 1968 . .	» 545.742.044	
		» 165.877
		L. 681.491.749
Passività:		
Spese dell'esercizio finanziario 1968 . . .		L. 639.950.216
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1968 .		» 41.541.533
		L. 681.491.749

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. **41.**

Disposizioni di coordinamento ed ulteriori norme di interpretazione e d'integrazione delle leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale e di ordinamento degli uffici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 23 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 13 della legge regionale 28 marzo **1968, n.** 21, va aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Presidente della Giunta regionale il direttore di servizio di seconda classe può essere temporaneamente destinato anche allo svolgimento di particolari incarichi ».

Art. 2.

Nell'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, l'inciso « su deliberazione del Consiglio di amministrazione » è soppresso.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è modificato come segue:

« Tale indennità viene corrisposta anche al Capo di Gabinetto ed ai segretari particolari, scelti al di fuori dell'Amministrazione regionale ».

Art. 4.

Dopo l'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:

« Art. 61-*bis*.

(*Anzianità di qualifica - Valutazione del servizio prestato in posizione di comando presso la Regione e di quello precedentemente prestato nell'Amministrazione di provenienza*)

Il servizio prestato, in posizione di comando presso la Regione, con qualifica od in categoria corrispondente od equiparata alla qualifica d'inquadramento, dal personale inquadrato ai sensi dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, è valutato, per intero, come anzianità nella qualifica d'inquadramento.

Il servizio prestato, in posizione di comando presso la Regione, con qualifica od in categoria corrispondente od equiparata alla qualifica d'inquadramento, dal personale inquadrato ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 73 — eccetto gli operai considerati dal seguente comma — è valutato, per intero, come anzianità nella qualifica d'inquadramento.

Al personale inquadrato ai sensi del quinto comma dello art. 57, nonchè agli operai specializzati ed agli operai qualificati, rispettivamente inquadrati ai sensi del numero 1) e del numero 2) del secondo comma dell'art. 59, è attribuita nella qualifica di inquadramento, ai soli effetti giuridici, l'anzianità maturata nell'effettivo esercizio delle funzioni superiori.

La maggiore anzianità nella qualifica, posseduta dagli impiegati inquadrati ai sensi del quinto comma dell'art. 57, si considera posseduta, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, anche dagli impiegati inquadrati nella medesima qualifica, ruolo e carriera, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 57.

Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 57, secondo e terzo comma, conserva, nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità che aveva nella corrispondente qualifica, rivestita presso l'amministrazione di provenienza alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.

Il personale salariato, inquadrato in una qualifica corrispondente od equiparata alla categoria o qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza, conserva ad ogni effetto, nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità che aveva in detta categoria o qualifica alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.

Le disposizioni del primo e del quinto comma non si applicano nei confronti del personale considerato dall'art. 62-*bis* ».

Art. 5.

L'art. 62 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Art. 62.

(*Anzianità di carriera - Valutazione del servizio prestato in posizione di comando presso la Regione e del servizio anteriormente prestato nell'Amministrazione di provenienza*)

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella carriera di inquadramento, il servizio prestato in posizione di comando presso la Regione è valutato:

a) per intero, se fu prestato in carriera o categoria corrispondente alla carriera d'inquadramento;

b) per metà, se fu prestato in carriera o categoria corrispondente ad una carriera immediatamente inferiore a quella d'inquadramento;

c) per un quarto, se fu prestato in carriera o categoria corrispondente ad una carriera ulteriormente inferiore a quella d'inquadramento.

Agli stessi fini, il personale comandato conserva l'anzianità di carriera, che aveva presso l'amministrazione di provenienza — alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione — se trattasi di carriera corrispondente o equiparata a quella d'inquadramento.

Fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, il servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza è valutato, ai medesimi fini:

a) per metà e per non più di 5 anni, se trattasi di servizio non di ruolo, prestato in categoria corrispondente alla carriera d'inquadramento, ovvero di servizio di ruolo, prestato in una carriera immediatamente inferiore;

b) per un quarto e per non più di 5 anni, se trattasi di servizio non di ruolo, prestato in categoria corrispondente ad una carriera immediatamente inferiore a quella d'inquadramento, ovvero di servizio di ruolo, prestato in carriera ulteriormente inferiore a quella d'inquadramento.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano nei confronti del personale contemplato dall'articolo 62-*bis*.

Il servizio prestato in una categoria salariale è equiparato, anche agli effetti del presente articolo, al servizio prestato in carriera ausiliaria ».

Art. 6.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 62-*bis* della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza si intende riferita anche al servizio che lo art. 7 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, equipara al servizio di ruolo.

Art. 7.

L'articolo 62-*ter* della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è soppresso.

Art. 8.

L'articolo 63 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Art. 63.

(*Posizione nel ruolo*)

La posizione nel ruolo è determinata: a parità di qualifica e di decorrenza dell'inquadramento, dall'anzianità nella qualifica; a parità di anzianità nella qualifica, dalla anzianità nella carriera; a parità di anzianità nella qualifica e nella carriera, dall'età ».

Art. 9.

Nell'art. 63-*bis* della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, le parole « a quello goduto prima dell'inquadramento » sono sostituite con le parole « a quello di cui era in godimento il giorno prima della data del provvedimento d'inquadramento ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di quiescenza da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la Regione concede agli aventi diritto un'anticipazione mensile sulla pensione ovvero un acconto sulla indennità una volta tanto — se dovuta in luogo della pensione — non superiore ai 9/10 della somma presumibilmente spettante ».

Art. 11.

Nell'art. 70 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall'art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1968, n. 38, e dall'art. 13 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10,

a) il primo comma è ulteriormente modificato come segue:

« Il servizio prestato dal personale temporaneamente assunto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, è valutato nei modi stabiliti dal successivo articolo 70-*bis* »;

b) il secondo comma ed il quarto comma sono soppressi.

Art. 12.

Dopo l'art. 70 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:

« Art. 70-*bis*.
(*Anzianità di qualifica ed anzianità di carriera*)

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica, il servizio prestato presso la Regione, con qualifica corrispondente od equiparata a quella d'inquadramento, dal personale di cui al primo comma dell'art. 70, è valutato per intero.

Il personale salariato, inquadrato ai sensi del secondo comma dell'art. 67, e gli operai specializzati, inquadrati ai sensi dell'art. 73, conservano, ad ogni effetto, nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata nella categoria salariale rivestita alla data del 16 aprile 1968.

Ai fini della determinazione dell'anzianità nella carriera di inquadramento, per la valutazione del servizio prestato presso la Regione dal personale menzionato nel primo comma si applicano i criteri stabiliti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 62 ed all'ultimo comma dello stesso articolo.

Il servizio prestato nell'effettivo svolgimento dell'incarico previsto dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1965, n. 7, sempre che tale servizio non sia già stato valutato in sede di attribuzione della qualifica, è utile ad ogni effetto ».

Art. 13.

L'art. 71 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Art. 71.
(*Posizione nel ruolo*)

La disposizione dell'art. 63 s'intende riferita anche al personale temporaneamente assunto.

Tuttavia, a parità di qualifica e di decorrenza dell'inquadramento ed a parità di anzianità nella qualifica, il personale temporaneamente assunto è collocato dopo il personale di cui al titolo I ».

Art. 14.

Il personale, che, in applicazione dell'art. 74 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, fu ammesso a sostenere e superò l'esame speciale per l'inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo degli stenodattilografi d'aula, è inquadrato in detta qualifica, anche se non sia in possesso di diploma di stenodattilografia, riconosciuto ai sensi della legge 21 aprile 1965, n. 449.

Art. 15.

Nell'art. 15 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, l'espressione « mansioni di telescriventista » è sostituita con l'espressione « mansioni di telescriventista o di operatore grafico » e l'espressione « nella qualifica di telescriventista di prima classe » è sostituita con l'espressione « nella qualifica di telescriventista o di operatore grafico di prima classe ».

Il termine di presentazione della domanda prevista da detto art. 15 decorre, per gli operatori grafici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Nei confronti del personale, che, in applicazione del primo o del secondo comma dell'art. 76 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall'art. 16 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, fu ammesso a sostenere l'esame speciale per l'inquadramento in una carriera superiore, la deliberazione di ammissione all'esame speciale equivale a riconoscimento dell'esercizio — per il tempo prescritto dal citato art. 76 — delle funzioni proprie di detta carriera, senza che occorra alcun altro atto deliberativo di data anteriore o posteriore all'entrata in vigore della menzionata legge regionale n. 21.

Per il personale inquadrato ai sensi del predetto articolo 76, l'anzianità nella qualifica d'inquadramento decorre dalla data del 16 aprile 1968.

Art. 17.

L'art. 77 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall'art. 17 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Art. 77.
(*Regime transitorio di avanzamento*)

Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le anzianità richieste, per le promozioni previste dagli articoli 163, 175, 184 e 192 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono ridotte di tre quinti;

b) le anzianità richieste, per le promozioni previste dall'articolo 35, penultimo comma, della presente legge e dagli articoli 164, 176, 185 e 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono ridotte di tre quinti per il personale comandato e di un terzo per il personale temporaneamente assunto.

Per lo stesso periodo gli esami di idoneità ed i concorsi per esami, di cui agli articoli 164, 176 e 185 n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono sostituiti da scrutini per merito comparativo.

Per il medesimo periodo, in temporanea deroga al terzo comma dell'art. 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è richiesto, ai fini ivi menzionati, un tempo minimo di effettivo servizio nella carriera, inferiore di tre quinti rispetto alla permanenza minima, stabilita in detto comma »

Art. 18.

L'art. 81 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, modificato dall'art. 19 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Art. 81.
(*Limiti all'applicazione del beneficio della riduzione dei termini*)

Per le promozioni nell'ambito delle prime tre qualifiche di ciascuna carriera, il beneficio della riduzione dei termini, previsto dalle norme transitorie e finali, non può essere applicato più di una volta nei confronti del medesimo dipendente, quando questi ne abbia utilmente fruito conseguendo la promozione.

E' data, comunque, facoltà all'interessato di indicare la promozione rispetto alla quale intende fruire del beneficio ».

Art. 19.

Nel primo comma dell'art. 18 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10:

a) l'espressione « sub art. 17 della presente legge » è soppressa;

b) l'inciso « in prosieguo » è soppresso;

c) l'espressione « e gli altri scrutini, da indirsi ai sensi degli articoli 163, 166, 168, 175, 178, 184, 185 n. 2, 186, 192, 193 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » è sostituita con l'espressione « e gli altri scrutini o prove d'arte od esperimenti pratici, da indirsi ai sensi dell'art. 35, penultimo ed ultimo comma, di detta legge ed ai sensi degli articoli 163, 166, 168, 175, 178, 184, 185 n. 2, 186, 192 e 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente quarto comma:

« Sul conferimento, in tutto od in parte, dei posti disponibili, il consiglio di amministrazione delibera con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 46, sesto comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21. Resta ferma, altresì, la disposizione dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Art. 20.

Il personale statale, che, presso l'amministrazione di provenienza trovavasi nella posizione prevista dall'art. 10 della legge 6 marzo 1968, n. 219, e che presso la Regione sia stato inquadrato nella carriera ausiliaria, può chiedere di essere collocato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, se presso detta amministrazione di provenienza abbia ottenuto, con decorrenza anteriore al 16 aprile 1968, l'inquadramento fra il personale non di ruolo di terza categoria ai sensi dello stesso articolo 10.

Art. 21.

Il personale appartenente alle categorie aventi diritto alla assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni, che sia stato inquadrato nella carriera ausiliaria, può chiedere di

essere collocato nella qualifica iniziale della carriera esecutiva, se è in possesso di titolo di studio valido per l'accesso a questa ultima carriera.

La domanda deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Per l'attuazione dei passaggi di carriera, previsti dai precedenti articoli 20 e 21, si applica, in quanto necessario, la disposizione dell'art. 60, ultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

Fino alla copertura dei posti che si renderanno disponibili per effetto di tali passaggi di carriera, può disporsi che il personale collocato nella carriera superiore continui a svolgere, in via temporanea, le mansioni cui era precedentemente destinato.

Art. 23.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, s'intende riferita alle cessazioni dal servizio di qualsivoglia categoria di dipendenti regionali.

Art. 24.

Il compenso di cui all'art. 20, secondo comma, della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, non è dovuto quando, nell'ipotesi prevista dall'art. 19, secondo comma, della medesima legge, fra gli emolumenti fissi, costitutivi della retribuzione base, sia compreso quello stabilito dall'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 25.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 61-*bis* sub art. 4 e dell'art. 62 sub art. 5 della presente legge nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36:

a) l'ultimo grado rivestito nel Corpo forestale dello Stato si considera corrispondente alla qualifica d'inquadramento;

b) la posizione di sottufficiale del Corpo forestale dello Stato si considera corrispondente alla carriera esecutiva;

c) la posizione di allievo guardia, di guardia e di guardia scelta si considera corrispondente alla carriera ausiliaria.

Art. 26.

In conformità di quanto disposto con l'art. 17 della presente legge, il periodo di riduzione delle anzianità minime e di sospensione degli esami d'idoneità, di cui all'art. 26, primo e secondo comma, della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, è stabilito in un quadriennio.

In armonia con la previsione contenuta nel primo comma, lettera *c*), dell'art. 18 della legge regionale 30 giugno 1969, n. 10, le date di riferimento, di cui al terzo comma, lettera *b*), dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, s'intendono sostituite con quelle del 16 aprile 1970, del 16 ottobre 1970 e del 16 aprile 1971.

Art. 27.

Quando nella legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, sono richiamate altre leggi regionali, il richiamo s'intende riferito anche alle modificazioni ed integrazioni delle medesime.

Art. 28.

L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico agli appropriati capitoli relativi agli assegni fissi del personale regionale, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 ed in quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1969, n. 42.

Interpretazione autentica dell'art. 3, lettera b), della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, in materia urbanistica, e modalità di applicazione, nel territorio regionale, di alcune disposizioni dell'art. 41-quinquies sub art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 23 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fra le direttive ed i criteri metodologici che, ai sensi dell'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, debbono necessariamente essere stabiliti dal piano urbanistico regionale, s'intende compresa anche la definizione dei limiti e dei rapporti, di cui al penultimo comma dell'art. 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto 1957, n. 765. Pertanto, nel territorio regionale, non sono applicabili i limiti ed i rapporti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 41-*quinquies*, nè alla definizione può provvedersi nei modi indicati dall'art. 37 della citata legge regionale 9 aprile 1968, n. 23.

In attesa dell'entrata in vigore del piano urbanistico regionale e della definizione di detti limiti e rapporti — che, in esso, sarà contenuta — è dato normale corso ai procedimenti di formazione e di approvazione degli strumenti urbanistici di grado inferiore, salvo l'obbligo della revisione di questi ultimi ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 9 aprile 1968. n. 23.

Art. 2.

Nell'ambito del territorio regionale le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 41-*quinquies* sub art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non si applicano agli edifici pubblici.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 dicembre 1969

BERZANTI

(69)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.